



**TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA**  
**Seconda Sezione Civile**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Istruttore Dott.ssa Angela Giunta, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. **2523/2017** del *Ruolo Generale degli Affari Contenziosi*, riservata in decisione all'udienza del 02.12.2020 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, vertente tra:

**AGATON S.R.L.** (C.F./P.IVA 04812210872), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Sant'Anna 1° tronco, 1/E, presso lo studio legale dell'avv.to Carbone Paola, che la rappresenta e difende congiuntamente e/o disgiuntamente all'avv. Giuseppe Sileci, giusta procura in atti;

**-Attore in opposizione-**

**Contro**

**REPACI GIANDOMENICO** (C.F. RPPGDM76B01H224V e P.IVA 02076860804), titolare dell'omonima ditta individuale, rappresentato e difeso dall'avv. Loredana Mammoliti, presso il cui studio professionale, sito in Reggio Calabria, Via De Nava n.116/e, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;

**-Convenuto in opposizione-**

**Motivi della decisione**

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Agaton S.r.l., proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 405/2017 emesso, in favore del Sig. Repaci Giandomenico, dal Tribunale di Reggio Calabria in data 27.04.2017 e depositato il 28.04.2017 con il quale gli era stato ingiunto di pagare la somma pari a € 26.108,00 oltre interessi moratori, nonché spese e compensi del procedimento monitorio.

L'opponente deduceva di avere stipulato con la controparte, in data 21.10.2015, un contratto in virtù del quale affidava in appalto alla ditta Repaci i lavori per la realizzazione di impianti idrici, di scarico e di distribuzione del gas all'interno delle unità immobiliari, fornitura e posa di sanitari, rubinetteria, accessori per il bagno, caldaie a condensazione, termoventilatore elettrico da parete e climatizzatori a inverter da eseguirsi negli immobili di proprietà della committente



ubicati ai piani interrato, terra, primo e terzo dell'immobile "Jolly Hotel", sito al civico 26 della via Garibaldi di Messina.

L'odierno opponente riferiva che il suddetto contratto prevedeva un corrispettivo presunto pari a € 93.000,00 ed una contabilizzazione dei lavori in due SAL e relativi certificati di pagamento, emessi rispettivamente al raggiungimento del 35% e del 70% dell'importo contrattuale ed, uno finale nei sette giorni antecedenti l'ultimazione dei lavori, con la condizione per l'appaltatore di consegnare previamente i documenti e le certificazioni prescritte.

Riferiva, altresì, che i lavori, consegnati in data 02.11.2015 e, così come da pattuizione, da ultimarsi nei sessanta giorni successivi, con penale a carico dell'appaltatore stabilita in € 250,00 da applicare su ogni giorno di ritardo, venivano sospesi una prima volta in data 11.12.2015 e ripresi in data 04.02.2016, prorogati in data 15.02.2016 e 14.04.2016, sospesi nuovamente in data 19.04.2016 e ripresi in data 27.02.2017. Infine, si fissava in data 30.04.2017 l'ultimazione dei lavori, con l'invito alla suddetta ditta di consegnare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e al Direttore dei lavori, copia del piano di sicurezza completo degli allegati di legge.

In data 24.04.2017, la Agaton S.r.l., prendendo atto della persistenza di tale inadempimento, nonostante le sollecitazioni a mezzo PEC del Direttore dei lavori, comunicava la risoluzione del contratto in questione e l'appaltatore restituiva il cantiere in data 05.05.2017.

Quali motivi di opposizione, l'opponente eccepiva il difetto di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria adita mediante ricorso per decreto ingiuntivo, con conseguente nullità del provvedimento monitorio e/o improponibilità della domanda.

A sostegno di tale eccezione richiamava la clausola compromissoria di cui all'art 20 del contratto stipulato con la controparte, in virtù della quale le parti si erano vincolate a deferire al collegio arbitrale composto da tre arbitri, dei quali due nominati, uno per ciascuno, dai contraenti e, in caso di loro mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Catania, ogni controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto.

Parte opponente chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Nel merito eccepiva l'inadempimento dell'appaltatore, sia poiché venuto meno al dovere di rispettare i tempi di ultimazione dei lavori, arrecando così un grave pregiudizio patrimoniale alla Agaton s.r.l., sia perché rifiutatosi di eseguire la prestazione cui era tenuto.

Nello specifico, l'appaltatore era venuto meno all'obbligo, in seguito alla riconsegna del cantiere, di mettere nella disponibilità della Committenza i materiali di proprietà di quest'ultima e dei quali a tutt'oggi risulta in possesso, sia all'obbligo di consegnare la certificazione di conformità dei materiali e degli impianti.

Parte opponente contestava anche la sussistenza dello stesso credito vantato da controparte e del quale si richiedeva l'ingiunzione, in quanto riteneva di essere essa stessa creditrice di un credito ben più consistente che intendeva opporre in compensazione, derivante dai ritardi imputabili all'appaltatore nei termini intercorrenti dal 06.03.2017 al 05.05.2017.

Sulla base di tutto quanto sopra esposto, Agaton s.r.l. formulava le seguenti conclusioni:

*"Piaccia all'illustrissimo sig. Giudice del Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza eccezione e difesa, dichiarare il proprio difetto di competenza in favore del collegio arbitrale e conseguentemente voglia dichiarare illegittimo, nullo, annullabile e comunque voglia revocare il decreto ingiuntivo n. 405/2017 emesso dal tribunale di Reggio Calabria in data 28.04.2017 e notificato a mezzo plico postale spedito l'11.05.2017 e recapitato il successivo 18.05.2017;*



ovvero, ed in subordine, voglia comunque dichiarare improponibile la domanda e conseguentemente revocare il suddetto decreto ingiuntivo.

In ulteriore subordine e nel merito, l'Illustrissimo Sig. Giudice del Tribunale adito voglia dichiarare che la ditta Repaci Giandomenico non ha diritto al pagamento della somma di €26.108,00 – pretesa a saldo della fatture n.26 del 15.04.2016 e n.4 del 20.01.2017, e per l'effetto voglia dichiarare illegittimo, nullo, annullabile e comunque voglia revocare il decreto ingiuntivo n.405/2017 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria in data 28.04.2017 e notificato a mezzo plico postale spedito l'11.05.2017 e recapitato il successivo 18.05.2017 per uno o per tutti i motivi di cui all'odierna opposizione. Con vittoria di spese e compensi”.

Si costituiva in giudizio Repaci Giandomenico depositando, in data 19.12.2017, comparsa di costituzione e risposta mediante la quale impugnava l'avverso atto di opposizione perché infondato in fatto e diritto.

Parte opposta osservava come fosse priva di pregio l'eccezione di difetto di competenza dell'adita autorità giudiziaria, in quanto la questione oggetto del presente giudizio non rientrava nel tenore della suddetta clausola, da applicarsi esclusivamente in riferimento alle ipotesi di “interpretazione e/o esecuzione del contratto non composte amichevolmente”.

Pertanto, in tesi di parte opposta, il caso di specie non rientrava nell'ambito di applicazione della suddetta clausola compromissoria, atteso che la somma ingiunta era certa, liquida ed esigibile e trattandosi di credito accertato e riconosciuto dalla committente, attraverso gli stati di accertamento dei lavori numeri 4 e 3, redatti rispettivamente in data 7.05.2016 e 14.04.2016, cui hanno fatto seguito i relativi certificati di pagamento.

Pertanto, parte opposta riteneva che l'unica obbligazione in capo all'appaltatore, al fine di ottenere la liquidazione dell'importo fatturato, fosse la presentazione del DURC in corso di validità: obbligazione che si riteneva adempiuta, come risultante dai certificati di pagamento n. 3 e n. 4.

In merito alle altre eccezioni e deduzioni proposte dalla controparte, si rilevava che esse avrebbero dovuto essere oggetto di arbitrato, trattandosi di questioni in merito all'interpretazione e/o esecuzione del contratto non composte amichevolmente.

Sulla base di tutto quanto sopra esposto, il Sig. Repaci Giandomenico, formulava le seguenti conclusioni:

*“Chiede che l'adito Tribunale, contrariis reiectis, voglia concedere la provvisoria esecuzione all'opposto decreto e, nel merito, confermare il medesimo ovvero, in caso di revoca, condannare l'opponente al pagamento della somma di € 26.108,00 con vittoria di spese e compensi”.*

All'udienza del 17.01.2018, Agaton s.r.l. precisava che il procedimento arbitrale aveva avuto egualmente impulso, come attestato dal verbale di incontro del 9.12.2017 allegato in atti.

Il Giudice, considerata l'esistenza di una clausola compromissoria in relazione alle controversie inerenti l'appalto, rilevato che in tali casi la giurisprudenza, ha precisato che, salva la possibilità di emettere il decreto ingiuntivo, la successiva opposizione deve essere rimessa alla competenza del collegio arbitrale, rigettava l'istanza di provvisoria esecutività e concedeva alle parti i termini di ex 183 co. 6 c.p.c.

Alla successiva udienza del 16.05.2018 il GI rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6-2-2019.



Seguivano alcuni rinvii determinati da ragioni organizzative connesse al carico di ruolo ed al mutamento del Giudice titolare, nonché all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

All'udienza del 2.12.2020, il giudice, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ritenuta la causa matura, la tratteneva in decisione.

**Il presente atto di opposizione è fondato per le ragioni che di seguito si espongono, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.**

Parte opponente con l'atto di citazione in opposizione ha eccepito in via preliminare l'incompetenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, richiamando l'esistenza di una apposita clausola compromissoria contenuta all'art. 20 del contratto di appalto, sottoscritto da entrambe le parti in data 21.10.2015, secondo cui *“ogni controversia nell'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto e non composta amichevolmente, verrà deferita ad un collegio Arbitrale composto da tre arbitri dei quali due nominati, uno per ciascuno, dai contraenti, ed il terzo, che assumerà le funzioni di Presidente, nominato dai primi due arbitri e, in caso di loro mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Catania, sede di Collegio Arbitrale: Catania”*.

Ha sostegno della sollevata eccezione la Agaton s.r.l. ha prodotto il verbale di incontro svoltosi a Catania il 09.12.2017 del procedimento arbitrale tra Repaci Giandomenico e la Agaton s.r.l. da cui risulta che non essendo stato raggiunto un accordo sulla nomina del terzo arbitro, gli Arbitri invitavano le parti ad adire il Presidente del Tribunale per ottenere la nomina di un terzo arbitro.

A fronte della suindicata eccezione, parte opposta si è limitata ad affermare che nel caso di specie, la questione non rientrerebbe nella previsione della clausola compromissoria di cui all'art. 20 del contratto, atteso che la somma ingiunta, sulla base della documentazione in atti, dovrebbe ritenersi certa, liquida ed esigibile.

Ciò premesso in fatto, preliminarmente occorre esaminare l'efficacia della clausola compromissoria nell'ambito di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo.

Sul punto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 21550/2017, hanno ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la previsione di una clausola compromissoria mediante la quale le parti pattuiscono di devolvere le eventuali controversie contrattuali a un collegio arbitrale non esclude il ricorso al procedimento monitorio per l'ottenimento di un decreto ingiuntivo.

Ciò in quanto l'eccezione di compromesso non è rilevabile d'ufficio, ma solo su eccezione della parte interessata, e nella fase sommaria del procedimento monitorio non vi è ancora una controversia caratterizzata dal contraddittorio tra le parti e quindi deferibile alla cognizione degli arbitri.

Tuttavia, nel successivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, eventualmente promosso dal debitore ingiunto, si instaura un ordinario procedimento di cognizione, che implica necessariamente il deferimento della controversia alla cognizione del collegio arbitrale, con conseguente declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo emesso dal Giudice ordinario incompetente (in tal senso vds. anche Cass., Sez. I, 27.7.1999, n. 8166 e la prevalente giurisprudenza di merito tra cui Trib.di Palermo, Sez. III n. 1156/ 2013 secondo cui: *“L'improponibilità della domanda a causa della previsione di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale è rilevabile non già di ufficio, ma solo su eccezione della parte interessata e, dunque, non osta alla richiesta e alla conseguente emissione di un decreto ingiuntivo. Rientra, tuttavia, nella facoltà dell'intimato eccepire l'improponibilità della*





*domanda dinanzi al giudice dell'opposizione e ottenere la relativa declaratoria. Ne deriva che, qualora nel contratto ci sia una clausola compromissoria, tenuto conto che gli arbitri non possono pronunciare provvedimenti monitori, il giudice ha il potere di emettere un decreto ingiuntivo che sarà, tuttavia, revocabile se, nella successiva fase di opposizione, venga eccepita l'incompetenza dell'ufficio giudiziario adito, stante la sussistenza della predetta clausola compromissoria”).*

Ne deriva che la clausola compromissoria non esclude la competenza del Giudice ordinario ad emettere decreto ingiuntivo, ma mantiene ferma la competenza del Collegio Arbitrale in merito al giudizio di opposizione (da ultimo Cass. civ. Sez. I, 23 ottobre 2019, n. 27085; Cass., sez. un., 21 settembre 2018, n. 22433; Cass. 3 maggio 2016, n. 8690; Cass. 23 ottobre 2015, n. 21666; Cass. 4 marzo 2011, n. 5265; con riguardo all'arbitrato irrituale, Cass., sez. un., 30 settembre 2016, n. 19473).

In altri termini, laddove la fonte del credito fatto valere dal creditore consista in un contratto che contiene una clausola compromissoria, il Giudice non può per tale motivo respingere il ricorso per decreto ingiuntivo. In tal caso, se il decreto ingiuntivo viene pronunciato nonostante la stipulazione della clausola compromissoria, il debitore può però proporre opposizione e ottenere la dichiarazione di nullità del decreto, sollevando l'eccezione di arbitrato.

Dal punto di vista processuale, come ribadito dal costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. II, 4 marzo 2011, n. 5265), l'eccezione di arbitrato, in quanto eccezione in senso stretto, può essere sollevata dal convenuto tempestivamente costituito (dall'attore opponente nell'atto di citazione, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, come è avvenuto nel caso di specie), e non può essere rilevata d'ufficio dal Giudice.

Orbene, quando solleva l'eccezione in questione, il debitore deve limitarsi ad allegare la stipulazione della clausola compromissoria. Se la clausola è valida ed efficace, il Giudice ordinario pronunzierà la propria incompetenza (o l'improponibilità della domanda, in caso di arbitrato irrituale).

Pertanto, nel caso di specie, in presenza di una rituale e tempestiva eccezione di compromesso, il Giudice adito deve declinare la propria competenza a conoscere della controversia, in favore degli arbitri.

Sul punto la giurisprudenza di merito (Trib. Milano 2.02.18 n. 1206) ha chiarito che secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità *“l'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, imponendo tuttavia a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza dell'anzidetta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale rimessione della controversia agli arbitri”* (cfr. Cass. civ., sez. II, 4 marzo 2011, n. 5265; Cass. civ., sez. I, 28 luglio 1999, n. 8166, Tribunale di Milano 23 gennaio 2014). Nello stesso senso (cfr. Trib. Milano 18.05.18 n. 5650) è stata rimarcata l'assenza di provvedimenti *“inaudita altera parte”* nel giudizio arbitrale *“tale per cui, laddove operi la clausola compromissoria: 1. sussistendo i presupposti di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c. e tenuto conto della non rilevabilità d'ufficio del difetto di competenza per essere la controversia devoluta agli arbitri, il giudice ordinario deve emettere il decreto ingiuntivo richiesto da una delle parti 2. ma, quando sia proposta opposizione ed il debitore ingiunto eccepisca la competenza arbitrale, si verificano i presupposti fissati nel compromesso, venendo quindi viene a cessare la competenza del giudice ordinario, 3. il quale ultimo, una volta che rilevi la*



*esistenza della valida clausola compromissoria, non potrà che dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo e rimettere la controversia al giudizio degli arbitri”.*

In applicazione delle suindicate coordinate normative e giurisprudenziali, occorre osservare che, nel caso di specie, dagli atti processuali, emerge come le parti Agaton s.r.l. e Repaci Giandomenico all'atto della sottoscrizione del contratto di appalto abbiano approvato una clausola compromissoria espressamente prevista dall'art. 20 del contratto di appalto secondo cui: *“ogni controversia nell'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto e non composta amichevolmente, verrà deferita ad un collegio Arbitrale composto da tre arbitri dei quali due nominati, uno per ciascuno, dai contraenti, ed il terzo, che assumerà le funzioni di Presidente, nominato dai primi due arbitri e, in caso di loro mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Catania, sede di Collegio Arbitrale: Catania”*

La presenza di tale clausola è stata tempestivamente eccepita dall'opponente Agaton s.r.l. con l'atto di opposizione con cui è stato introdotto il presente giudizio. A fronte di tale eccezione parte opposta del tutto genericamente si è limitata ad affermare che la presente controversia non riguarderebbe l'interpretazione e/o esecuzione del contratto. Sennonchè, in disparte la genericità di tale deduzione, non può non osservarsi come la controversia inerente il pagamento di fatture per l'esecuzione di lavori in relazione ai quali parte opponente eccepisce con il presente atto di opposizione l'inadempimento della controparte (sotto plurimi profili) non può che attenersi proprio alla regolare esecuzione del contratto di appalto in esame.

Non c'è dubbio che il vaglio della fondatezza della richiesta di pagamento del corrispettivo, siccome postulante la verifica dell'esatto adempimento delle previsioni negoziali, ricade nell'ambito delle controversie sottoposte all'intervento degli arbitri.

Sul punto, peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che *“la clausola compromissoria, in mancanza di volontà contraria, deve essere interpretata nel senso di ascrivere alla competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la causa petendi nel contratto cui la clausola accede”* (cfr. Cass. Civ. sent. 3795/19).

Peraltro, parte opposta in sede di seconda memoria istruttoria afferma di produrre l'atto di ricorso alla procedura arbitrale del 3/5/2017 dal quale emergerebbe l'esclusione dalla procedura della questione dedotta dinanzi al giudice ordinario. Sennonché parte opposta non ha prodotto in allegato alla seconda memoria istruttoria alcun documento sul punto.

Quindi sussistono i presupposti per dichiarare la competenza del collegio arbitrale e l'incompetenza del Tribunale adito. Corollario delle suesposte considerazioni è che il decreto ingiuntivo opposto va revocato.

Giova osservare che l'accoglimento della eccezione pregiudiziale sollevata dall'opponente assume carattere assorbente rispetto ad ogni altra questione prospettata dalle parti e rispetto al merito della pretesa creditoria avanzata in fase monitoria. (cfr. Tribunale di Palermo III Sezione civile 14 Marzo 2013).

Infine, si ritiene opportuno precisare che la presente pronuncia è emessa con la forma della sentenza. Ciò in linea con quanto affermato da condivisibile giurisprudenza di merito, secondo cui I rapporti tra giudice statale e giudice privato (arbitro), anche dopo la novella del 2006 vanno inquadrati come questione di giurisdizione. Con la conseguenza che la sentenza con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione ad una convenzione di arbitrato non è altro che una pronuncia di difetto di giurisdizione sia pure “mascherata”; donde l'inesplicabilità di effetti della L. n. 69/09, che in nulla ha innovato sul difetto di giurisdizione che, ai sensi dell'art. 279 co. 1, c.p.c., va dichiarato con sentenza.



In conclusione, la pronuncia con cui il giudice dichiara il proprio difetto di competenza in favore dell'arbitro, ex art. 819-ter codice procedura civile, deve rivestire la forma della "sentenza". (vds. Sentenza del Tribunale di Lamezia Terme 22 Giugno 2010).

Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese processuali, si reputano sussistenti giusti motivi per pervenire ad un'integrale compensazione delle stesse fra le parti.

Ciò alla luce del suesposto insegnamento della Suprema Corte secondo cui l'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, sia perché la disciplina del procedimento arbitrale non contempla provvedimenti emessi inaudita altera parte, sia perché non è rilevabile d'ufficio il difetto di competenza per essere la controversia devoluta agli arbitri.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Angela Giunta, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvede:

a) In accoglimento dell'opposizione proposta da Agaton s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, dichiara la nullità dell'opposto decreto ingiuntivo n. 405/2017, emesso dal Tribunale di Reggio Calabria il 27.04.2017 e depositato il 28.04.2017, in quanto, per come indicato in parte motiva, la cognizione in ordine alla pretesa azionata in sede monitoria è devoluta alla cognizione arbitrale, ai sensi dell'art. 20 del contratto di appalto datato 21.10.2015;

b) per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 405/2017 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria il 27.04.2017 e depositato il 28.04.2017;

c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

Manda la Cancelleria per quanto di competenza.

Reggio Calabria, 14.06.2021

Il Giudice

*Dott.ssa Angela Giunta*

